

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5194 del 18/10/2021
Oggetto	REGOLAMENTO REGIONALE n. 41/2001 <i>l.</i> art. 17Procedimento N.5/GT/2021. VESCOVINI ROGER E LODI ALBERTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI DI INSTALLAZIONE E POSA DI DUE SONDE GEOTERMICHE VERTICALI "CLOSED LOOP" PER IMPIANTO DI GEOSCAMBIO AD USO CLIMATIZZAZIONE DI UN EDIFICIO CIVILE AD USO ABITAZIONE E LABORATORIO, IN COMUNE DI CAVEZZO (MO), VIA CAMILLO CAVOUR N. 452.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5356 del 18/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: Procedimento N.5/GT/2021

VESCOVINI ROGER E LODI ALBERTA

RILASCIO AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI DI INSTALLAZIONE E POSA DI DUE SONDE GEOTERMICHE VERTICALI "CLOSED LOOP" PER IMPIANTO DI GEOSCAMBIO AD USO CLIMATIZZAZIONE DI UN EDIFICIO CIVILE AD USO ABITAZIONE E LABORATORIO, IN COMUNE DI CAVEZZO (MO), VIA CAMILLO CAVOUR N. 452.

REGOLAMENTO REGIONALE n. 41/2001 - art. 17

LA RESPONSABILE

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regio Decreto 29/07/1927 n. 1443, "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106 del 27/11/2018 ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza 01.01.2019 e disposizioni transitorie

relative alle Sezioni Provinciali di Ferrara, Forlì-Cesena Rimini" con cui sono state conferite alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2254/2016;
- la legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. n.26/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015;
- il D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e le recenti norme sulla progettazione e installazione predisposte dal Comitato Termotecnico Italiano, norme UNI 11466:2012, 11467:2012 e 11468:2012;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PRESO ATTO che:

- con istanza registrata al protocollo n. PG/2021/130492 in data 13/08/2021, il sig. Vescovini Roger residente a Cavezzo (MO) in via Camillo Cavour n. 452, ha chiesto autorizzazione per la perforazione e l'installazione di due sonde geotermiche verticali (SGV) a circuito chiuso - tipo "closed loop", da realizzare su immobile di sua proprietà, ubicato presso la propria residenza, catastalmente individuato sul foglio 30 mappale 119 del catasto fabbricati NCEU del comune di Cavezzo;
- l'impianto geotermico da realizzare è costituito da due sonde verticali, dal circuito idraulico di mandata e dalla pompa di calore che, con funzionamento ad inverter, servirà per la climatizzazione (estiva ed invernale) di un edificio civile parte ad uso residenziale e parte ad uso laboratorio oggetto di ristrutturazione a seguito del sisma 2012;
- il progetto di ristrutturazione dell'edificio esistente e le scelte tecnico/impiantistiche da porre in opera, sono state approvate con titolo edilizio (SCIA) dal Comune di Cavezzo;
- la domanda di impianto geotermico presentata, è corredata della prevista documentazione tecnica, tra cui uno studio idrogeologico a firma del dott. geol. Rimsky Valvassori;
- le due sonde geotermiche verranno posizionate nell'area adiacente al fabbricato e raggiungeranno la profondità massima di metri 120,0 da piano campagna, con diametro interno del foro pari a 152 millimetri e tubazione idraulica circolante a doppia U con materiale in PE 100 RC 11 PN16;

DATO ATTO che:

- il D.lgs. 11 febbraio 2010, n.22 "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0037)" con l'art.10, comma 5, dispone che sono da considerarsi piccole utilizzazioni locali di calore geotermico anche quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la re-

immissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici e che le stesse sono da sottoporsi al rispetto di specifica disciplina regionale;

- il Servizio Attività Consultiva Giuridica e Coordinamento dell'Avvocatura Regionale della Direzione Generale Centrale degli Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia-Romagna, con nota prot. n. NP/2008/13220 del 16/7/08, nel caso di perforazioni finalizzate all'installazione di sonde geotermiche, ha ritenuto applicabile in via analogica la procedura di cui all'art.17 del Regolamento Regionale 41/2001 volta al rilascio di autorizzazioni alla perforazione, nelle more dell'approvazione della sopracitata disciplina regionale;

ACCERTATO che:

- *dovrà essere data comunicazione circa l'inizio e la presunta fine dei lavori; dovranno essere forniti elementi sullo stato dei lavori con particolare riferimento ai dati stratigrafici ed idrogeologici;*
- *al termine dei lavori il richiedente dovrà rilasciare una dichiarazione attestante che i lavori sono stati eseguiti secondo gli elaborati sottoposti all'esame di codesta Agenzia, senza modifiche rispetto a quanto previsto nella domanda;*
- *dovranno essere comunicati i risultati relativi ai test di tenuta ed ai relativi collaudi di impianto;*
- *ogni modifica al progetto approvato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzata dalla scrivente Agenzia; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative;*
- *nell'ubicazione di fori di perforazione dovranno essere rispettate le distanze da altrui proprietà e da reti di servizio, secondo quanto previsto dal Codice Civile e dal Regolamento Comunale vigente;*

- *le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. n. 3/2012, di riforma della L.R. n. 9/1999;*

- *le due sonde serviranno per la climatizzazione (riscaldamento invernale e rinfrescamento estivo) dell'edificio avente una superficie utile di circa 432 m²;*

- *l'istanza presentata, per le caratteristiche della perforazione, è assoggettata alla procedura di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale 41/2001, volta al rilascio di autorizzazioni alla perforazione, ai sensi della nota prot. n. NP/2008/13220 del 16/7/08 del Servizio Attività Consultiva Giuridica e Coordinamento dell'Avvocatura Regionale della Direzione Generale Centrale degli Affari Istituzionali e Legislativi;*

- *la dotazione impiantistica dell'edificio è progettata secondo gli ultimi criteri di basso impatto ambientale e di moderno efficientamento energetico;*

PRESO ATTO delle integrazioni volontarie pervenute via mail in data 12/10/2021, dal tecnico progettista incaricato dott. geol. Rimsky

Valvassori;

VERIFICATO che:

- la D.G.R. n. 1985 del 27/12/2011, ha stabilito che, ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo, tale autorizzazione venga rilasciata dai Servizi competenti a seguito di istruttoria, il cui corrispettivo, dovuto dal richiedente, è fissato in € 102,00;

- il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99 e della D.G.R. n. 1985 del 27/12/2011, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda;

- nel procedimento istruttorio svolto non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego, di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;

- dai dati di progetto è risultato che la resa termica stimata, estraibile dal sottosuolo per singola sonda è prevista con un valore nominale di circa 5 kW_h;

- le perforazioni attraversano il corpo idrico sotterraneo "Pianura Alluvionale Padana - confinato inferiore" codice: 2700ER-DQ2-PACI, non a rischio;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita e del progetto tecnico presentato, che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di installazione delle sonde geotermiche verticali ("closed loop") a circuito chiuso, possa essere rilasciata, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nei successivi articoli;

DATO ATTO che

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Berselli, Responsabile dell'Unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;

- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini, 472 a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede:

la Dirigente determina

a) di autorizzare ai sensi del disposto dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche ed edilizie del Comune di Cavezzo (MO), il sig. **VESCOVINI ROGER** - C.F. VSCRGR48H20C398A, residente a Cavezzo (MO), in via Camillo Cavour n. 452, ad eseguire su immobile di sua proprietà, i lavori di **installazione e posa di due sonde geotermiche verticali (SGV) a circuito chiuso** (tipo "closed loop"), da abbinare ad

una pompa di calore, per ottenere un impianto geotermico con potenza nominale massima pari a 10,0 kW, da destinare al riscaldamento (fase invernale) ed al rinfrescamento (fase estiva) di un edificio civile parte ad uso residenziale e parte ad uso laboratorio, sito a Cavezzo (MO) in via via Camillo Cavour n. 452, catastalmente censito sul foglio 30, mappale 119 del catasto fabbricati NCEU del comune di Cavezzo (MO);

b) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sulla base degli indennizzi interpretativi della D.G.R. n. 486/2017;

c) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;

d) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

e) di definire nell'articolato che segue le caratteristiche della perforazione delle sonde geotermiche e le condizioni a cui le stesse sono subordinate, in base a quanto richiesto nella domanda di autorizzazione e ai documenti tecnici di progetto, a quanto contenuto negli atti richiamati nelle premesse, ed in base alle norme che regolano la materia:

Articolo 1 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE SONDE GEOTERMICHE VERTICALI TIPO "CLOSED LOOP"

1.1 I due punti oggetto di perforazione, come da elaborati di progetto, sono previsti:

- in comune di Cavezzo (MO), in via Camillo Cavour n. 452;
- coordinate catastali: foglio 30, mappale 119 del catasto fabbricati del comune di Cavezzo (MO);
- coordinate piane U.T.M. RER fuso 32* del punto baricentrico dell'area individuata nel progetto dei lavori del campo sonde:

X=657.992 Y=965.556;

1.2 Caratteristiche tecniche:

- sonde geotermiche tipo Simplex ad U con tubazione in polietilene ad alta densità PEAD PN16 HD;
- profondità massima raggiungibile di metri 120 dal piano campagna, per ottenere la resa termica minima necessaria al funzionamento dell'impianto di geoscambio dell'immobile;
- diametro interno della colonna tubolare Ø=mm 152;
- la perforazione con distruzione di nucleo, dovrà avvenire con rivestimento continuo del foro della camicia provvisoria metallica, mediante utilizzo di macchina a doppia testa per ridurre l'impatto dei lavori nel sottosuolo;

- la cementazione del foro di perforazione dovrà essere effettuata mediante iniezione a pressione dal basso verso l'alto, con malta cementizia a conducibilità termica potenziata e con un contenuto massimo pari al 20% di bentonite;
- pozzetto a tenuta stagna di alloggiamento dell'imbocco foro, in cls con copertura carrabile realizzato in continuità con il setto di cementazione del foro;
- tubazione idraulica di circolazione del liquido refrigerante in PEAD PN 16 HD, ad U con andata e ritorno del diametro di 4 cm, posata nel foro con centratori di precisione;
- la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati, con le rese termiche dei singoli litotipi;
- tipo di falde acquifere attraversate;
- fluido termovettore circolante: acqua con glicole propilenico (Direttiva VDI 4640) a **concentrazione massima consentita pari al 18%**;
- i dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione delle schede tecniche delle sonde di cui al successivo articolo 2;

1.3 Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito di ubicazione o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.) i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.

Art. 2 - COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI

2.1 Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare/concessionario, dovrà comunicare tramite lettera ad ARPAE - S.A.C. di Modena - Unità Demanio Acque, e/o tramite posta, o via e-mail/PEC (aoomo@cert.arpa.emr.it), con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di inserimento dei tubi di rivestimento delle sonde;
- la data di ultimazione dei lavori e posa delle sonde;

2.2 Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questo Servizio S.A.C. di ARPAE la relazione di fine lavori con l'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni impartite con la presente determinazione, a firma del tecnico incaricato della direzione dei lavori di perforazione, contenente:

- le caratteristiche dei lavori eseguiti;
- esatta ubicazione del manufatto su planimetria CTR alla scala 1:5000;
- diametro e profondità delle sonde, tecnica utilizzata per la perforazione, le quote da piano campagna;
- modalità costruttive delle opere a protezione dell'imbocco del foro (**avampozzo**, etc.);
- la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e dello spessore dei litotipi;

- le caratteristiche termo fisiche del serbatoio geotermico e la resa dei terreni attraversati, con la misura della potenza termica estraibile per 100 metri, espressa in watt/metro;
- la **scheda tecnica di ogni singola sonda**, secondo il modulo fornito dalla Struttura scrivente.

2.3 A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

http://www.isprambiente.it/site/it-IT/Modulistica_e_Software/

Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/;

Istruzioni_per_l'invio/

Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE PER OGNI SINGOLA OPERA

3.1 I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Servizio. Si fa riferimento alle norme UNI 11590/2015 del Comitato Termotecnico Italiano.

3.2 La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del manufatto stesso. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo il Servizio S.A.C. di ARPAE di Modena per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

3.3 La perforazione dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o bentonitici, purché privi di additivi inquinanti e non biodegradabili.

La cementazione dovrà essere particolarmente accurata e con inizio dal basso, con impiego di miscela a base di polimeri biodegradabili ad elevata conducibilità termica.

Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del manufatto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del foro, scongiurando accidentali sversamenti;

- l'imbocco del manufatto dovrà essere sigillato con apposita flangia.

3.4 I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo seguendo le indicazioni del D.P.R. 120 del 13/06/2017 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo) oppure sulla base della vigente normativa sui rifiuti.

I fanghi liquidi o semiliquidi utilizzati nei lavori di perforazione e rimasti inutilizzati, quando classificati come rifiuti, dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati.

Le acque di risulta dalle perforazioni delle sonde potranno essere scaricate:

- in fognatura nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/06 parte terza allegato 5 tabella 3) colonna "Scarico in rete fognaria";

- in acque superficiali nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/06 parte terza allegato 5 tabella 3) colonna "Scarico in rete acque superficiali".

3.5 Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

3.6 Particolare cura e attenzione dovrà essere attuata per la posa della conduttura orizzontale di mandata dalle sonde allo scambiatore, al fine di scongiurare accidentali rotture con fuoriuscita del fluido circolante e potenziale infiltrazione della soluzione dal piano di campagna alla falda freatica superficiale.

Art. 4 - TERMINI

4.1 La presente autorizzazione è accordata per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.

4.2 Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

5.1 Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 integrato e corretto con D.lgs. 03/08/2009 n. 106, nonché danni ai giacimenti

nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

5.2 Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione delle sonde vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque dall'inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo l'Amministrazione concedente.

5.3 Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

5.4 Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte del Servizio concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

5.5 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - SANZIONI-DINIEGO-DECADENZA

6.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;
- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni e al ripristino dello stato originario dei luoghi;

6.2 Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (art. 16, comma 6 e art. 22 comma 1, lett. g) del regolamento regionale 41/2001).

Art. 7 - RICORSI

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.lgs. n. 104/2010, art. 33 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

**La Responsabile del Servizio ARPAE
Autorizzazioni e Concessioni di Modena**

Dott.ssa Barbara Villani
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.